



Bruxelles, 5.2.2019
COM(2019) 70 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati in vista di un accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sull'accesso transfrontaliero alle prove elettroniche per la cooperazione giudiziaria in materia penale

ALLEGATO

1. OBIETTIVI

Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe mirare a conseguire gli obiettivi specificati di seguito in dettaglio, garantendo nel contempo che l'esito dei negoziati sia compatibile con le norme interne dell'Unione relative alle prove elettroniche, così come evolveranno nel corso della procedura legislativa ad opera dei colegislatori dell'Unione e, in ultima analisi, con la loro versione definitiva adottata. Tali norme interne costituiranno la base per la posizione negoziale dell'Unione.

1. Fissare norme comuni e affrontare i conflitti di legge relativi agli ordini per l'ottenimento di prove elettroniche sotto forma di dati relativi al contenuto e dati non relativi al contenuto emessi da un'autorità giudiziaria di una Parte contraente e rivolti a un prestatore di servizi soggetto alla legge dell'altra Parte contraente. Ciò ridurrebbe il rischio di frammentazione delle pratiche e delle norme giuridiche e rafforzerebbe la certezza del diritto tra l'Unione e gli Stati Uniti d'America relativamente all'ottenimento di prove elettroniche nei procedimenti penali.
2. Consentire un trasferimento di prove elettroniche direttamente su base di reciprocità da parte di un prestatore di servizi a un'autorità richiedente di cui al paragrafo 1.
3. Assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell'UE come sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare, la proporzionalità, i diritti procedurali, la presunzione di innocenza e i diritti di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, come pure la tutela della privacy e la protezione dei dati personali e dei dati delle comunicazioni quando tali dati sono trattati, compresi i trasferimenti alle autorità di contrasto di paesi terzi, e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie e di contrasto a tale riguardo.

Per conseguire gli obiettivi stabiliti nella parte 1, l'accordo dovrebbe tener conto, in particolare, dei seguenti elementi:

2. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

4. L'accordo dovrebbe applicarsi ai procedimenti penali sia nella fase istruttoria che in quella processuale.
5. L'accordo dovrebbe creare diritti e obblighi reciproci per le Parti.
6. L'accordo dovrebbe stabilire le definizioni e i tipi di dati interessati, compresi i dati relativi al contenuto e i dati non relativi al contenuto.
7. L'accordo dovrebbe definire il suo esatto ambito di applicazione per quanto riguarda i reati interessati e le soglie.
8. L'accordo dovrebbe definire le condizioni da soddisfare prima che un'autorità giudiziaria possa emettere un ordine e i modi in cui tali condizioni possono essere soddisfatte.
9. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola che consenta mezzi di ricorso giurisdizionali efficaci per gli interessati nel corso di un procedimento penale.

L'accordo dovrebbe inoltre definire in quali circostanze un prestatore di servizi ha il diritto di opporsi a un ordine.

10. L'accordo dovrebbe definire il termine per la trasmissione dei dati oggetto di un ordine.
11. L'accordo non dovrebbe inoltre pregiudicare le altre convenzioni internazionali esistenti relative alla cooperazione giudiziaria tra autorità in materia penale, come l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria UE-USA.
12. Nel quadro delle relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea, l'accordo dovrebbe prevalere su altri accordi o intese concordati in sede di negoziato del secondo protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, laddove le disposizioni di quest'ultima convenzione o intesa riguardino questioni disciplinate dall'accordo.

3. GARANZIE

13. L'accordo dovrebbe essere reciproco per quanto riguarda le categorie di persone i cui dati non possono essere richiesti a norma dell'accordo. Esso non dovrebbe operare discriminazioni tra cittadini di diversi Stati membri.
14. L'accordo dovrebbe rendere applicabile, mediante riferimento, l'accordo UE-USA sulla protezione dei dati e sulla privacy, altrimenti noto come «l'accordo quadro», entrato in vigore il 1° febbraio 2017.
15. L'accordo dovrebbe integrare l'accordo quadro con garanzie supplementari che tengano conto del livello di sensibilità delle categorie di dati in questione e delle esigenze specifiche del trasferimento di prove elettroniche direttamente dai prestatori di servizi piuttosto che tra autorità.
16. Le garanzie aggiuntive in materia di protezione dei dati e della vita privata, che dovranno essere riviste in funzione dell'ambito dell'accordo, dovrebbero tra l'altro interessare:
 - (a) la specificazione delle finalità per le quali i dati personali e i dati delle comunicazioni elettroniche possono essere richiesti e trasferiti;
 - (b) il requisito che l'ordine sia limitato ai dati personali e ai dati delle comunicazioni elettroniche necessari e proporzionati in funzione della finalità per i quali l'accesso è autorizzato;
 - (c) il requisito che l'uso e la divulgazione dei dati ad altre autorità statunitensi non vincolate dall'accordo quadro siano soggetti a notifica e autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria competente designata dello Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato e possano aver luogo solo se è garantito che l'autorità ricevente protegge efficacemente i dati personali e i dati delle comunicazioni elettroniche, in linea con le disposizioni dell'accordo. Nel valutare tale autorizzazione preventiva, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe tenere debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato e la finalità per la quale i dati sono inizialmente trasferiti;
 - (d) il requisito che i trasferimenti successivi ad altri paesi terzi possano essere effettuati solo nei confronti delle autorità di contrasto responsabili della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, compreso il

terrorismo, e dovrebbero essere soggetti all'obbligo di notifica e autorizzazione preventiva da parte dell'autorità giudiziaria competente designata dallo Stato membro in cui il prestatore di servizi è stabilito o rappresentato. Nel valutare tale autorizzazione preventiva, l'autorità giudiziaria competente dovrebbe tenere conto dei fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo quadro;

- (e) l'accordo può prendere in esame le circostanze eccezionali e le garanzie richieste laddove un ulteriore trasferimento possa avvenire senza autorizzazione preventiva, in caso di minaccia grave e imminente per la sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo;
 - (f) la notifica di un incidente di sicurezza delle informazioni all'autorità competente designata dallo Stato membro nel quale è stabilito o rappresentato il prestatore del servizio è effettuata alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo quadro.
17. Le garanzie aggiuntive riguardanti i diritti procedurali, che dovranno essere riviste in funzione dell'ambito dell'accordo, dovrebbero tra l'altro interessare:
- (a) garanzie adeguate per assicurare che i dati non possano essere richiesti per l'utilizzo in un procedimento penale che potrebbe comportare l'applicazione della pena capitale;
 - (b) condizioni adeguate per garantire la necessità e la proporzionalità degli ordini di accesso alle prove elettroniche, distinguendo in particolare tra le categorie di dati a seconda dei casi;
 - (c) garanzie procedurali per le persone oggetto di un ordine nel quadro di un procedimento penale;
 - (d) garanzie specifiche per i dati protetti da privilegi e immunità;
 - (e) disposizioni sulla tutela della riservatezza cui le autorità e i prestatori di servizi devono ottemperare, compresi gli obblighi di non divulgazione.

4. GOVERNANCE DELL'ACCORDO

18. L'accordo dovrebbe stipulare che le Parti procedano periodicamente a una verifica congiunta della sua applicazione ed esaminino come renderne più efficace l'uso. A tal fine è opportuno che dati statistici siano raccolti da entrambi i lati per facilitare il processo di revisione.
19. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola relativa alla sua durata. Se la durata debba essere indeterminata o determinata sarà valutato alla luce dei risultati dei negoziati. In entrambi i casi, occorre inserire una disposizione che preveda una revisione dell'accordo a tempo debito.
20. L'accordo dovrebbe inoltre stipulare che le Parti si consultino per agevolare la risoluzione di qualsiasi controversia relativa alla sua interpretazione o applicazione.
21. L'accordo dovrebbe prevedere la possibilità di una sua sospensione e risoluzione ad opera di ciascuna delle Parti nel caso in cui non sia possibile risolvere la controversia mediante la suddetta procedura di consultazione.
22. L'accordo dovrebbe prevedere una clausola relativa alla sua applicazione territoriale.
23. L'accordo farà fede in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.